



INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD

N. 5

2 marzo 2015

Reg. Tribunale di Milano n. 51
del 1° marzo 2013

IN QUESTO NUMERO

- ANAC: Soggetti aggregatori - domanda di iscrizione all'elenco.
- Corte dei Conti: Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali - delibera SEZAUT/4/2015/INPR.
- Mille proroghe: A.S. 1779: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".
- Corte dei Conti Sezione Autonomie: Modalità di calcolo dei compensi degli amministratori, possibili incrementi - SEZAUT/3/2015/QMIG.
- Ministero dell'Interno: Spese per l'attuazione delle elezioni regionali, comunali della primavera 2015 - Circolare F.L. 5/2015.

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 BERGAMO

Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166

www.conord.org

conord@conord.org

ANAC: Soggetti aggregatori - domanda di iscrizione all'elenco.

L'A.n.a.c. , con Determinazione n.2 del 2015, rende noto che è disponibile on line il file excel che consente ai candidati Soggetti aggregatori, di redigere in modo completo ed inviare - via PEC- la domanda di iscrizione al relativo elenco.

Il file si compone di due fogli, entrambi da compilare, e deve essere allegato alla domanda conservando il formato e i vincoli presenti.

Il termine di 45 giorni a disposizione per i soggetti candidati decorrerà dalla data di pubblicazione della Determinazione anche sulla Gazzetta Ufficiale, che avverrà a breve.

Il file è disponibile sia nella Determinazione che nella sezione 'modulistica' del sito dell'autorità all'indirizzo:

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6024

Corte dei Conti: Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali - delibera SEZAUT/4/2015/INPR

In concomitanza con l'entrata in vigore delle disposizioni volte all'armonizzazione degli ordinamenti contabili degli enti territoriali, la Sezione Autonomie della Corte dei

Conti, con la deliberazione n. 4 del 24/027/2015, fornisce le linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Il documento è finalizzato a fornire indicazioni di principio ed operative su alcuni profili di particolare rilevanza, anche al fine di orientare l'uniformità dei comportamenti degli organi di revisione contabile e le correlate attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte.

La deliberazione è anche finalizzata a fornire agli enti (Regioni ed Enti locali) uno strumento di orientamento per affrontare correttamente le operazioni propedeutiche all'adozione degli schemi di bilancio armonizzati, tra cui quelle di riaccertamento straordinario dei residui unite alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, segnalando al contempo le criticità che potrebbero emergere da un'applicazione non coerente dei principi contabili, tenendo conto delle finalità della riforma, dell'impatto sul procedimento amministrativo, nonché delle responsabilità della dirigenza nell'attuazione delle nuove regole contabili.

Il documento è reperibile su:

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccesabile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=875-25/02/2015-SEZAUT>

Mille proroghe: A.S. 1779: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Il Senato ha definitivamente approvato il 26 febbraio 2015 il ddl n. 1779 di conversione del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, (cosiddetto decreto "milleproroghe"), nel testo già approvato dalla Camera.

Di seguito le disposizioni di particolare interesse per gli Enti locali:

Art. 2 Comma 1-bis
(Uffici giudice di pace)

Il comma 1-bis riapre fino al 30 luglio 2015 i termini della procedura che consente agli enti locali, anche consorziati, alle unioni di comuni nonché alle comunità montane di richiedere al Ministero della giustizia il ripristino dell'ufficio del giudice di pace posto sul loro territorio, e del quale è prevista la soppressione, con

piena disponibilità a sostenerne i costi. Al ripristino si procede anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Si demanda ad uno o più decreti la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici ripristinati e al CSM la definizione delle relative procedure di trasferimento dei magistrati interessati. Si prevede che il Ministero della giustizia debba definire il quadro degli uffici del giudice di pace mantenuti entro il 28 febbraio 2016, valutando l'idoneità delle richieste avanzate dagli enti locali.

Articolo 4 Comma 1

(Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali nei termini previsti)

La norma proroga all'anno 2015 l'applicazione del comma 1-bis, articolo 1, del decreto-legge n. 314 del 2004 in materia di poteri sostitutivi del prefetto per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora tale documento non sia approvato nei termini previsti.

Comma 5-quater

(Predissesto finanziario enti locali)

Il comma 5-quater interviene sulla disciplina prevista dalla legge di stabilità 2014 per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto.

In particolare, la norma:

- modifica il comma 573 della legge n. 147 del 2013, relativo alla possibilità nell'anno 2014, per gli enti che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Il comma 5-bis prevede che i soggetti interessati dalla norma siano ora, anziché gli enti locali il cui piano di riequilibrio non sia stato approvato dal consiglio comunale, "gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non abbiano ancora presentato il piano di riequilibrio" entro il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 243-bis, comma 5 del TUEL e che, inoltre, tali enti possano riproporre tale piano entro il 30 giugno 2015;

- modifica il comma 573-bis della medesima legge, nella parte in cui questo consente, per l'anno 2014, la facoltà di riproporre entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del comma 573-bis medesimo un nuovo piano per quegli enti locali che hanno avuto il diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL. Il comma 5-bis stabilisce ora tale termine nella data del 30 giugno 2015.

Comma 6-bis

(Gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni)

Il comma 6-bis differisce al 31 dicembre 2015 i termini - individuati dall'art. 14, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010 - entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.

I termini oggetto di differimento - per i quali sono attualmente previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni svolte in forma associata - sono quelli entro i quali i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni (comma 28 art 14 DL 78/2010).

Comma 6-ter

(Dichiarazioni sostitutive cittadini extra-Ue)

Il comma 6-ter, intervenendo sull'art. 17, comma 4-quater del D.L. 5/2012, proroga dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, il termine di entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di

soggetti pubblici italiani (art. 3, comma 2, TU in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000; art. 2, comma 1, regolamento di attuazione del TU immigrazione).

Il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni sull'autocertificazione da parte degli stranieri, originariamente fissato al 1° gennaio 2013 dal D.L. 5/2012, era stato prorogato al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013 e al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014.

Art. 8 Commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater (Proroga dell'anticipazione del prezzo nei contratti di appalto - proroga centrali di committenza)

Il comma 3 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2016, la disciplina, di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge n. 69 del 2013 che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.

Il comma 3-bis eleva, fino al 31 dicembre 2015, dal 10% al 20% dell'importo contrattuale, l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore prevista dall'articolo 26-ter del decreto-legge n. 69 del 2013.

La disposizione si applica con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione.

Il comma 3-ter prevede che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applichi dal 1° settembre 2015.

Si fissa pertanto un unico termine a decorrere dal quale si applicherà la nuova disciplina a tutte le procedure di acquisto.

Il comma 3-quater prevede, infine, che la norma non si applichi alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Articolo 9 Comma 1 (Divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore superiore a 13.000 kJ/Kg)

La norma proroga al 31 dicembre 2015 il termine, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 36 del 2003, per l'entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg

Comma 3 (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

La norma proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine iniziale di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per gli operatori del settore del trasporto di rifiuti pericolosi, prevedendo, altresì, che le sanzioni previste dall'art. 260-bis, commi 1 e 2,

del Codice dell'ambiente, in caso di inadempimenti relativi al SISTRI, trovino applicazione a decorrere dal 1° aprile 2015.

Art. 10 Comma 5

(Riduzione dell'importo delle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi)

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo - pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento - stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Comma 6

(Contenimento della spesa per l'acquisto di mobilio da parte delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 6 proroga anche per il 2015 quanto già previsto in merito al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Pertanto le amministrazioni pubbliche dovranno rispettare anche per l'anno 2015 il divieto posto dall'articolo 1,

comma 141, della legge n. 288 del 2012 (legge di stabilità 2013) di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

Comma 7

(Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 7 proroga anche per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. Originariamente il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014.

Comma 12-quinquiesdecies

(Delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI)

La disposizione in commento attribuisce validità alle delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI adottate dai Comuni entro il 30 novembre 2014.

Prevede inoltre che i Comuni i quali non hanno deliberato in materia entro la medesima data procedano alla

riscossione della TARI applicando le tariffe vigenti per l'anno 2013. Si dispone infine che le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio siano recuperate nell'anno successivo.

Corte dei Conti Sezione Autonomie:
Modalità di calcolo dei compensi degli amministratori, possibili incrementi -
SEZAUT/3/2015/QMIG

Con la deliberazione n. 3 del 19/02/2015, la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - interviene sulla materia del calcolo dei compensi degli amministratori, con specifico riferimento alla perdurante vigenza del meccanismo previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) del d.m. 119/2000, per affermare che:

"Alla stregua della normativa vigente e delle interpretazioni rese con pronunce di orientamento generale (cfr. deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/2012; deliberazione della Sezione delle autonomie n. 24/SEZAUT/2014QMIG), gli enti, ricorrendone i presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall'art. 2 lett. a), b) e c) del d.m. 119/2000".

Secondo la Corte, "la sterilizzazione permanente del sistema di determinazione delle indennità" non ha inciso il meccanismo tabellare per

scaglioni positizzato dal d.m. 119/2000, si deve parimenti, riconoscere "la facoltà per i Comuni che abbiano registrato una percentuale di entrate proprie rispetto al totale superiore alla media regionale di procedere a maggiorare del 3% l'importo delle indennità de quibus" rilevando, altresì, che "in assenza di un intervento del legislatore statale potrebbe considerarsi preclusa all'interprete la possibilità di spingere il proprio intervento ricostruttivo fino a giudicare in vigore solo parte del predetto meccanismo per scaglioni".

Di contro l'applicazione delle maggiorazioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 del d.m. 119/2000, rinvenendo la propria ragione giustificatrice in una maggiore disponibilità di risorse e, dunque, in un limitato impatto finanziario della rideterminazione della indennità, integrerebbe, un concreto, inammissibile, esercizio "di quella discrezionalità che il legislatore ha inteso cristallizzare".

Ministero dell'Interno: Spese per l'attuazione delle elezioni regionali, comunali della primavera 2015 - Circolare F.L. 5/2015

In vista delle prossime consultazioni elettorali amministrative (elezioni regionali e comunali), il Ministero dell'Interno fornisce le prime indicazioni circa le spese per l'attuazione delle operazioni elettorali.

Il Ministero precisa che per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consigli regionali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

In caso di elezioni regionali singole tutte le spese per l'organizzazione ed attuazione delle elezioni sono a carico delle regioni. Dette spese sono state disciplinate mediante apposite intese intercorse tra codeste Regioni ed i Prefetti delle Regioni medesime.

In caso di elezioni regionali abbinate alle elezioni comunali, le spese relative ad adempimenti comuni vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati alle consultazioni (art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

Inoltre, in presenza di detti abbinamenti, per le sole elezioni comunali continua a sussistere l'intervento statale per le spese di cui all'articolo 17, comma 3 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Pertanto le stesse saranno ripartite in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico delle Regioni.

Il testo integrale della circolare è reperibile su:

<http://finanzalocale.interno.it/circ/fl5-15.html>